
Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____ in vigore dal

INDICE

Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento

Titolo I – CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Competenze

Art. 4 Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

Art. 5 Settori di intervento

Art. 6 Destinatari

Art. 7 Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno

Art. 8 Modalità e termini per la presentazione della domanda

Art. 9 Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento

Art. 10 Preavviso di rigetto

Art. 11 Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

Art. 12 Criteri per l'ammissibilità delle richieste

Art. 13 Rendicontazione ed erogazione del contributo

Art. 14 Decadenza

Art. 15 Responsabilità del richiedente

Art. 16 Divieto di ripiano perdite

Art. 17 Obblighi di trasparenza

Art. 18 Concessione a titolo gratuito delle sale civiche

Titolo II -PATROCINIO

Art. 19 Patrocinio del Comune

Titolo III – PUBBLICITA'

Art. 20 Obbligo di pubblicità

Art. 1

Finalità e oggetto del regolamento

1. Il Comune di Bibbona, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del Comune, a promuovere gli eventi sportivi, turistici, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.
2. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della l. 241/1990 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Bibbona di agevolazioni e contributi economici ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.
3. Rientra, altresì, nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di Bibbona.

Titolo I – CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
 - b) a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - c) se viene stipulato apposito accordo con il quale il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, ovvero quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decide di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria, anche in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi;
 - d) ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale;
 - e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi a favore del Comune;
 - f) ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
 - g) ai rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale;
 - h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
 - i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 3

Competenze

1. L'area di riferimento competente per materia in ordine alla richiesta di contributo o agevolazione economica provvede tramite atto dirigenziale, a seguito delle procedure di cui al successivo Art. 7. In caso di richiesta di patrocinio la competenza è della Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile dell'Area di riferimento.
 2. Quando l'agevolazione economica consiste nell'utilizzo di un bene affidato ad una Area diversa da quella sopra indicata, verificata la disponibilità dello spazio e del materiale, la determinazione di cui al comma 1, è adottata dal Responsabile dell'Area affidataria del bene.
 3. Non è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del
-

beneficiario da parte del Comune, salvo il caso di organizzazione congiunta dell'iniziativa (c.d. co-organizzazione), approvata con atto della Giunta comunale, con la quantificazione dei costi da sostenere.

4. La Giunta comunale, dà all'Area competente, e per esso al Responsabile le direttive relative all'obiettivo da realizzare tramite il Piano Esecutivo di Gestione o diversi specifici provvedimenti.

Art. 4

Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

1. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi alternativamente:
 - per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario;
 - per attività di carattere ricorrente;
2. Il Comune può riconoscere al richiedente:
 - a) **contributi in denaro:**

ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute in quanto coerenti con gli atti di programmazione o di indirizzo dell'ente;
 - b) **agevolazioni economiche:**

ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali o l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia; aiuti organizzativi, fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni comunali immobili e mobili, dei quali, in ogni caso, deve essere calcolato un valore economico da esplicitare nel testo dell'atto, facendo riferimento a valori predeterminati da appositi atti o, quando mancanti, applicandoli in via analoga.

Art. 5

Settori di intervento

1. Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, perseguono fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:
 - arricchiscono, promuovono o valorizzano l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
 - promuovono l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
 - favoriscono l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
 - promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica;
 - sono volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
 - promuovono la coscienza ambientale e/o civica;
 - promuovono l'istruzione, la formazione e l'informazione;
 - promuovono lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzano la tipicità.
2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:
 - non sono di interesse collettivo;
 - sono incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale;
 - sono realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 6

Destinatari

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.
 2. I soggetti destinatari del contributo o beneficio economico, non devono svolgere attività di lucro. Questi ultimi, possono essere ammessi a contributo solo per iniziative specifiche che
-

non devono avere fini di lucro o che devolvono gli utili beneficenza, nonché per iniziative comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

Art. 7

Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno

1. La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e parità fra i richiedenti, a tal fine l'Amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi, nei quali sono precisati i campi di intervento, in coerenza con la programmazione deliberata dalla Giunta Comunale, salvo le diverse disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Qualora compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'ente, i bandi annuali sono pubblicati entro il 30 aprile di ogni anno.
3. La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di programmazione approvati;
 - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
 - valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
 - incidenza del volontariato nell'attività svolta;
 - natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
 - valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità.
4. Al di fuori dei bandi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, possono essere presentate domande di contributo per attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative.
5. La Giunta, per procedere all'erogazione di contributi o agevolazioni alle iniziative di cui sopra, approva un atto di indirizzo, indicante i criteri di ammissibilità per le iniziative a carattere occasionale, non presentate in occasione di precedenti bandi dello stesso anno di programmazione finanziaria.
6. L'atto di indirizzo viene approvato annualmente, in coerenza con gli strumenti di programmazione annuali e pluriennali. Nel caso di mancata approvazione, ci si riferisce all'ultimo atto approvato.

Art. 8

Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. Le domande di contributo, agevolazione economica e patrocinio sono formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. Alla domanda devono essere allegati:
 - copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo dell'ente, oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune;
 - una relazione dettagliata che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi luogo e modalità di svolgimento.Per le richieste di agevolazione economica e/o contributo, occorre presentare, inoltre, un preventivo relativo all'iniziativa, articolato per tipologie di spese ed entrate.
 2. Le domande di contributo e/o agevolazione economica, devono essere presentate nei seguenti termini:
 - compatibilmente con le date previste dai bandi stessi, per l'attività programmata attraverso la pubblicazione di bandi;
 - almeno 15 giorni prima dell'evento per singoli progetti e/o iniziative occasionali.
-

Art. 9

Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento

1. Le norme del presente articolo si applicano alle richieste di concessione di contributo o agevolazione non ricomprese nei bandi annuali di cui al comma 1 dell'articolo 7.
2. La richiesta di contributo è assegnata al Responsabile competente e viene trasmessa per conoscenza, all'Assessore interessato.
3. Quando la richiesta è indirizzata ad un Assessorato e/o Area non competente per materia, è cura di questi reindirizzare correttamente la medesima, senza onere di nuova presentazione a carico del richiedente.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e là dove si rendessero necessarie integrazioni o correzioni, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine di 10 gg per provvedere, ovvero acquisisce, ove possibile, d'ufficio le informazioni mancanti.
5. Il procedimento si conclude nei seguenti termini:
 - per i contributi richiesti per le attività di tipo occasionale o singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda;
 - per i vantaggi economici, gli aiuti organizzativi e l'oggettistica: entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta;
6. L'esito del procedimento è comunicato al richiedente, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 10 e 11.
7. Dopo la concessione del contributo il beneficiario evidenzierà la concessione dello stesso da parte del Comune nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, secondo le modalità precisate al successivo art. 20.

Art. 10

Preavviso di rigetto

1. Se il responsabile del procedimento riconosce la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'art. 10-bis l. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

Art. 11

Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

1. Nei casi di impossibilità ad accogliere – in tutto o in parte – l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, l'area competente lo comunica ai richiedenti. L'eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame di tutte le istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi.
2. L'Ente può procedere ad una sola comunicazione di rigetto per tutte le istanze presentate successivamente all'esaurimento dei fondi. In tal caso la comunicazione può avvenire a mezzo del sito istituzionale dell'ente.

Art. 12

Criteri per l'ammissibilità delle richieste

1. Per ogni attività o evento può essere concesso un contributo finanziario non superiore alla differenza fra spese e entrate dell'iniziativa, risultanti dal preventivo di cui all'art. 8 comma 1, con la sola eccezione delle iniziative che prevedono il versamento in beneficenza degli utili.
2. Possono essere ammesse motivate richieste di versamento anticipato del contributo, in una misura non superiore al 50% dell'importo concesso.

Art. 13

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione della rendicontazione all'Area competente.
-

-
2. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando lo specifico modello di autocertificazione predisposto dall'ente.
 3. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo. Essa contiene:
 - a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
 4. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione le fotocopie di tutta la documentazione giustificativa con autocertificazione che le stesse sono conformi all'originale.
 5. E' facoltà del responsabile del procedimento chiedere l'esibizione degli originali, prima di effettuare la liquidazione del contributo.
 6. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese generali, telefoniche, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle spese totali sostenute e documentate e comunque fino ad un massimo di € 500,00.
 7. Il responsabile del procedimento effettua le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non risultano coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
 8. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
 9. I contributi concessi a fronte di attività ricorrenti, possono essere oggetto di rendicontazione complessiva al termine di un periodo di tempo che deve essere predeterminato nell'atto di erogazione del beneficio economico.
 10. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 14 Decadenza

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 8 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
 2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
 - a) l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
 - b) l'iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso di accertata realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti all'art. 7 del presente regolamento. E' fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate all'Area di riferimento competente e da quest'ultimo accolte;
 - c) non è stata presentata la rendicontazione entro 90 giorni dal termine dell'iniziativa ovvero la documentazione di cui all'art.13 ultimo comma non è stata presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
 - d) è stato violato l'obbligo di cui all'art. 13, comma 3 lett. C, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
 3. Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
-

-
4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990.
 5. Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, il contributo non sarà erogato.
 6. Solo in caso di cause di forza maggiore, quali eventi metereologici che abbiano reso impossibile lo svolgimento dell'iniziativa, a fronte di un'apposita documentazione e in caso di spese che il destinatario del contributo abbia comunque dovuto sostenere in anticipo, l'Amministrazione provvede all'erogazione del contributo in misura pari alle stesse, qualora debitamente documentate.
 7. La mancata o una realizzazione sostanzialmente difforme dell'iniziativa ammessa a contributo, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nei successivi 12 mesi.
 8. L'Amministrazione, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, può revocare la concessione di utilizzo di beni strutture o personale comunale. In tal caso, l'Amministrazione dà tempestiva comunicazione scritta ai beneficiari. Non è previsto indennizzo o risarcimento.

Art. 15

Responsabilità del richiedente

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi e/o patrocini.
2. Con la richiesta di contributo, agevolazione economica o patrocinio, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.
3. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.
4. Il richiedente si impegna:
 - ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
 - ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e quando la stessa non coincide con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo tutte le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali.

Art. 16

Divieto di ripiano perdite

1. In ogni caso l'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Art. 17

Obblighi di trasparenza

1. I criteri e le modalità per l'erogazione nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono pubblicate secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Art. 18

Concessione a titolo gratuito delle sale civiche

1. La concessione delle sale civiche comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta comunale.
 2. Eccezionalmente la concessione delle sale civiche può essere a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato alle finalità di cui all'art. 5 comma 1 con le modalità di cui al presente
-

-
- regolamento.
3. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
 4. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Titolo II - PATROCINIO

Art. 19

Patrocinio del Comune

1. Il patrocinio è concesso con atto della Giunta Comunale, rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico.
2. Il patrocinio consiste nella concessione in uso dello stemma comunale che dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pubblicizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso.
3. Il patrocinio non comporta la concessione di alcun contributo o beneficio da parte dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi unicamente i benefici consistenti in abbattimenti di tariffe previsti, per la fattispecie, da leggi o altri regolamenti.
4. La richiesta di patrocinio deve essere presentata, sull'apposita modulistica almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, l'istruttoria viene svolta dall'Area di riferimento competente.
5. Ove, per la stessa iniziativa, è richiesto sia il patrocinio sia un contributo e/o agevolazione economica, l'istruttoria viene svolta dal Responsabile competente per la parte economica e dall'Area di riferimento competente.
6. La richiesta, da presentarsi su modulistica predisposta dall'ente, è sottoscritta dal legale rappresentante, contiene la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, specificando le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se l'ingresso è libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
7. L'eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. 241/90.
8. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal beneficiario nelle forme precisate al successivo art. 19.

TITOLO III – PUBBLICITA'

Art. 20

Obbligo di pubblicità

1. Dopo la concessione del patrocinio e/o di agevolazione economica o contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, ed in particolare sui social network, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Castagneto Carducci", unitamente allo Stemma comunale.
 2. La mancata pubblicizzazione del contributo o patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.
 3. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.
-